

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/30 APRILE 2011

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia
n. 437 del 5 novembre 1998)

Verona, 6 aprile 2011

INDICE

INDICE	2
AVVISO DI CONVOCAZIONE	3
PARTE ORDINARIA	6
1) APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE	7
2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2010 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI	14
3) DETERMINAZIONE, PER L'ESERCIZIO 2011, DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COMITATO ESECUTIVO E DELLA RELATIVA MEDAGLIA DI PRESENZA	15
4) NOMINA DI N. 6 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16
PARTE STRAORDINARIA	18
1) PROPOSTA DI CONFERIMENTO DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, ANCHE IN VIA SCINDIBILE ED EVENTUALMENTE A SERVIZIO DELL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E/O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE SUBORDINATI, IN UNA O PIÙ VOLTE ED ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 500.000.000,00, COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. DELIBERAZIONI RELATIVE E CONSEGUENTI, IVI INCLUSE LE NECESSARIE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE	19
2) STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 11, 28, 31, 32, 42, 45 E 48 ED ELIMINAZIONE DEGLI ARTICOLI NN. 25, 49, 50, 51, 52, 53, CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI SUCCESSIVI ARTICOLI E RETTIFICA DEI RIFERIMENTI AD ARTICOLI RINUMERATI CONTENUTI NELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....	29

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012 – Capogruppo del Gruppo
Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.
019**

Capitale sociale 162.263.445,00 euro i.v. ed esistente

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 29 aprile 2011 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 9, con ingresso previsto dalla porta "E" accessibile da Via Belgio, alle ore 9.00 di sabato 30 aprile 2011, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione di Regolamento Assembleare;
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni;
3. Determinazione, per l'esercizio 2011, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
4. Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione;

Parte straordinaria

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, in una o più volte ed entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da offrire in opzione agli aventi diritto. Deliberazioni relative e conseguenti, ivi incluse le necessarie modifiche all'articolo 6 dello Statuto Sociale;
2. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 11, 28, 31, 32, 42, 45 e 48 ed eliminazione degli articoli nn. 25, 49, 50, 51, 52, 53, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica dei riferimenti ad articoli rinumerati contenuti nello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. e messe a disposizione sul sito *internet* della società <http://www.cattolica.it>. I Soci hanno altresì facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire all'Assemblea i

Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione: copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea è stato comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione: esso è altresì reperibile sul sito www.cattolica.it. Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.920.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e comunque dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire l'elezione, per il triennio 2011-2013, di n. 6 Amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona, uno residente in provincia di Vicenza e quattro non residenti in provincia di Verona o Vicenza.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all'art. 34.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 24 aprile 2010.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 54.087.815 azioni. Si segnala che per effetto della scissione parziale di Duomo Uni One S.p.A. in Cattolica, che potrebbe aver luogo entro la data dell'Assemblea, il capitale sociale è destinato ad aumentare per massime n. 1.212 azioni. Ove tale aumento dovesse aver luogo prima dello scadere del sopra indicato termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci, si provvederà a darne immediata notizia ai sensi dell'art. 84 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento delle relative attività, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale e rendendole disponibili sul sito internet della Società.

Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità operative per una più completa informativa relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 60 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione di Regolamento Assembleare

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta riflessione, considerata anche la situazione prevalente delle società quotate, pur ritenendo che la materia risulti adeguatamente disciplinata sotto un profilo sostanziale dalle vigenti previsioni di legge e di Statuto, al fine di consolidare le disposizioni e le prassi attuali in un unico documento, anche per rendere più efficace ed efficiente l'evento assembleare, ha deliberato di proporre l'adozione di un Regolamento d'Assemblea, riportato nel seguito.

La proposta di Regolamento è in sintesi articolata come segue :

- definizione dell'ambito di applicazione (art. 1)
- fissazione delle modalità di intervento in seduta (artt. 2 e 3);
- costituzione dell'Assemblea (art. 4);
- discussione degli argomenti all'ordine del giorno (artt. 5, 6, 7);
- votazioni (artt. 8, 9, e 10);
- altre disposizioni di completamento (artt. 11, 12 e 13).

* * *

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (di seguito, anche la “**Società**”).
2. Per quanto non espressamente statuito, si intendono richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

Art. 2 - Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto Sociale.
2. Possono assistere all'Assemblea senza alcuna formalità Amministratori, Sindaci, componenti la Direzione, nonché esponenti della Società di Revisione. Con l'autorizzazione del Presidente, possono altresì assistere:
 - a) dipendenti e collaboratori della Società o di sue controllate qualora ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;
 - b) esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
 - c) esperti esterni appositamente invitati per coadiuvare la Società;
 - d) altre persone a vario titolo legate alla Società o a sue controllate.
3. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea circa la presenza dei soggetti sopra indicati.

Art. 3 - Profili procedurali per l'intervento in Assemblea, accesso ed uscite

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali dove si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e gli altri documenti eventualmente necessari per attestare la legittimazione ad intervenire. Il personale appositamente incaricato dal Presidente rilascia un apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori.
3. Per l'intervento all'Assemblea valgono comunque le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie tempo per tempo vigenti.
4. Spetta al Presidente verificare il diritto all'intervento in Assemblea e le formalità relative, come pure le modalità di accesso.
5. I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della sua chiusura possono farsi rappresentare da altro Socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., previa verifica e annotazione da parte della Società.
6. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a presentare il documento di ammissione per la registrazione dell'uscita e a restituire le schede di votazione non utilizzate. Nel

caso di rientro, essi sono parimenti tenuti a presentare il documento di ammissione per la registrazione dell'ingresso.

7. Il Presidente dell'Assemblea dispone di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Tale personale, in quanto il Presidente lo richieda, interviene per eseguirne le disposizioni.
8. Fatti salvi i supporti d'ausilio alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte, è vietato nei locali in cui si svolge la riunione l'utilizzo di apparecchi fotografici, video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.

Art. 4 - Costituzione e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.
2. Il Presidente è assistito dal Segretario, nominato dall'Assemblea tra i Soci su proposta del Presidente stesso ovvero, quando necessario ai sensi di legge o ritenuto dal Presidente opportuno, da un notaio anche non Socio. Il Segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia e possono avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini della verbalizzazione.
3. Il Presidente comunica il numero dei Soci, in proprio o per delega, presenti; accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.
4. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto congruo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 5 - Ordine del giorno, trattazione e presidenza

1. Il Presidente o, su suo invito, altra persona dallo stesso incaricata illustra sinteticamente gli argomenti in discussione e le proposte sottoposte all'approvazione.
2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la discussione degli argomenti e delle proposte all'ordine del giorno avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, anche con la trattazione di tutti o parte degli stessi in un'unica soluzione, e che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno; di ciò viene data comunicazione all'Assemblea.
3. Il Presidente può altresì disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'apertura delle operazioni di voto sulla nomina delle cariche sociali abbia luogo contestualmente all'inizio della relativa trattazione e quindi pone un termine di durata, comunque non prima dell'esaurimento della trattazione stessa.
4. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene di norma data integrale lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione. Tale documentazione, su

- proposta del Presidente, può essere data per letta ovvero sintetizzata a cura del Presidente stesso o di persona da lui incaricata: in ogni caso, una copia verrà consegnata in sede assembleare a chiunque ne faccia richiesta.
5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente, previo richiamo, può togliere la parola:
 - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
 - in caso di non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - in tutti i casi in cui l'intervenuto pregiudichi gravemente l'ordinato svolgimento dei lavori.
 6. Qualora uno o più degli intervenuti impediscano ad altri la discussione ovvero l'esercizio del diritto di voto oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.
 7. Qualora tali provvedimenti siano assunti durante la fase di discussione, prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi, ferma la facoltà di reiterare il provvedimento di allontanamento a fronte del persistere dei comportamenti sopra descritti.
 8. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina degli scrutatori, per le votazioni che richiedano scrutinio, scelti in numero adeguato alle necessità tra i Soci intervenuti, tenendo conto delle esigenze di rappresentanza e di tutela di tutte le eventuali liste presentate per le elezioni alle cariche sociali. Di massima, per ogni eventuale seggio costituito vi sarà un corpo di tre scrutatori e saranno formati seggi in proporzione al numero dei Soci presenti al momento dell'inizio delle votazioni. Gli scrutatori, nell'ambito delle direttive fornite dal Presidente, di cui sono collaboratori, coordinano - ove necessario coadiuvati da personale di supporto - le operazioni di voto assicurandone la regolarità.
 9. Gli scrutatori sottoscriveranno un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate da allegarsi al verbale assembleare.

Art. 6 - Intervento nella discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola alle persone sotto indicate che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I Soci legittimati all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni nonché formulando proposte.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale possono chiedere al Presidente, ovvero essere da questo invitati, ad intervenire nella discussione: possono altresì intervenire, su invito del Presidente e al fine di fornire chiarimenti sulle materie in discussione, gli altri soggetti partecipanti all'Assemblea ai sensi dell'art. 2.
4. L'Amministratore Delegato ha comunque diritto, ove lo richieda, di formulare interventi e considerazioni, fermo il potere del Presidente di porre limiti e

- condizioni. Il Presidente del Collegio Sindacale o il suo sostituto ha diritto di formulare considerazioni e dichiarazioni a nome del Collegio Sindacale medesimo.
5. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, che può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando non sia stata dichiarata chiusa la raccolta delle richieste di intervento sull'argomento.
 6. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.
 7. È in facoltà del Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti in discussione, nonché del numero di richiedenti la parola, stabilire all'atto dell'apertura della discussione o anche nel prosieguo dei lavori una regolamentazione di massima della durata dei singoli interventi, e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci. Il Presidente potrà tuttavia valutare l'opportunità di concedere al Socio un ulteriore periodo di tempo, rispetto a quello stabilito di massima, per consentirgli di completare il proprio intervento.
 8. Il Presidente e/o, su suo invito, le altre persone presenti all'assemblea ai sensi dell'art. 2 rispondono ai quesiti proposti di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, ferma restando peraltro la facoltà di provvedere dopo ogni intervento. In particolare, il Presidente può invitare l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, come pure il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, a fornire le risposte e i chiarimenti opportuni.
 9. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute. Circa informazioni di dettaglio, il cui immediato riscontro non risulti oggettivamente praticabile, il Presidente può riservarsi, se del caso, di rispondere, previa verifica della documentazione aziendale, in separata sede.
 10. Esauriti tutti gli interventi e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
 11. Dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, gli aventi diritto potranno intervenire solo per formulare una breve dichiarazione di voto.

Art. 7 - Sospensione dei lavori e aggiornamento

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
2. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente può, con proprio motivato provvedimento, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, aggiornare i lavori dell'Assemblea, disponendo la ripresa il giorno successivo e fissando contemporaneamente l'ora dell'adunanza.
4. Il Presidente può altresì disporre, a condizione che l'Assemblea non si opponga, l'aggiornamento dei lavori entro il termine massimo di cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora.

Art. 8 - Votazioni

1. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messi in votazione, dando di norma la precedenza a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente stesso e, a seguire, quelle eventualmente presentate dai Soci secondo l'ordine di presentazione e su specifica mozione di voto.
2. Le votazioni sono effettuate per scrutinio palese e, fatto salvo quanto previsto per la nomina delle cariche sociali, hanno luogo in linea generale come segue: i Soci che intendano esprimere voto favorevole saranno chiamati ad esprimersi peralzata di mano mentre i Soci che intendano esprimere voto contrario ovvero astenersi saranno invitati a recarsi presso specifiche aree, esprimendo tale voto direttamente, secondo le modalità di volta in volta individuate. Unitamente al riscontro del voto contrario o dell'astensione verrà rilevata, in conformità alle vigenti disposizioni, l'identità del votante. Il numero e l'identità dei Soci favorevoli risulterà, per differenza, sulla scorta dell'elenco degli intervenuti e delle annotazioni di entrate ed uscite dalla sede della riunione assembleare.
3. In alternativa a quanto sopra, il Presidente può stabilire altre modalità di espressione del voto, tra le quali anche quella per cui il voto sia espresso tramite l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione che dovranno essere tali da assicurare l'identificazione del voto espresso da ogni singolo avente diritto.

Art. 9 - Votazioni per le cariche sociali

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento, alle votazioni per la nomina delle cariche sociali, trova applicazione la normativa di legge, regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente.

Art. 10 - Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le votazioni, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, proclama all'Assemblea i risultati.

Art. 11 - Chiusura

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 12 - Verbalizzazione

1. Il Presidente ha facoltà di consegnare al Segretario o al notaio, per essere allegati al verbale, documenti letti o esposti durante la riunione, che siano ritenuti pertinenti alle materie e agli argomenti discussi.
2. Il verbale è redatto, dopo la conclusione dei lavori, anche nei giorni successivi, nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Esso sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.

2) **Approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni**

Si riportano di seguito la proposta di deliberazione in merito all'approvazione del bilancio e alla destinazione del risultato, rinviando, relativamente al bilancio e alla relazione sulla gestione, alla documentazione relativa.

“Egredi Consoci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio per l'esercizio 2010 in tutte le sue componenti.

Il consiglio di amministrazione Vi propone inoltre il seguente riparto dell'utile di esercizio, pari a 67.355.781 euro, derivante da un utile di 96.549.998 euro della gestione relativa ai rami danni e da una perdita di 29.194.217 euro della gestione relativa ai rami vita:

alla riserva legale il 20%	euro	13.471.156
alle azioni aventi diritto ¹ (per poter assegnare un euro dividendo in ragione di euro 0,9 per azione, al lordo delle eventuali imposte dovute per legge)		48.680.124
alla riserva dividendi	euro	5.204.501

Si propone conseguentemente che le riserve sopra indicate siano accantonate nella gestione relativa ai rami danni e che l'eccedenza dell'utile della gestione dei rami danni rispetto alle attribuzioni dianzi riportate, pari ad euro 29.194.217, sia destinata a riserva straordinaria nell'ambito di detta gestione.

Con riferimento alla perdita dei rami vita di euro 29.194.217 il consiglio di amministrazione ne propone la copertura mediante utilizzo di riserve presenti in detta gestione e, segnatamente, della riserva dividendi per 16.876.695 euro e della riserva sovrapprezzo per 12.317.522 euro.

Con riferimento all'utile di euro 309.304 derivante dalle attività in valuta *ex art.* 2426, c. 8-*bis* c.c., attribuibile alla gestione vita, si propone di rendere indisponibile per un uguale importo la riserva straordinaria vita.

Se le proposte sopra riportate saranno da Voi approvate, il dividendo di euro 0,9 per azione al lordo delle eventuali ritenute di legge, potrà essere distribuito, stante la vigente normativa, a partire dal 12 maggio 2011, con data stacco il giorno 9 dello stesso mese.

¹ Compresa le azioni emettibili, nel numero massimo di 1.212, a seguito della scissione proporzionale di Duomo in Cattolica e dell'assegnazione delle azioni Cattolica ai soci di Duomo; l'iter previsto delle vigenti disposizioni di legge è in corso alla data di approvazione del progetto di bilancio.

3) Determinazione, per l'esercizio 2011, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza

Il Consiglio, tenute presente le prescrizioni di legge e statutarie per la determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, le funzioni svolte, le dimensioni del Gruppo ed i correlati impegni e responsabilità nonché le precedenti deliberazioni in materia, propone, su conforme indicazione formulata dal Comitato per la Remunerazione, i seguenti emolumenti, invariati rispetto a quelli proposti per il 2010:

- | | | | |
|---|--|------|--------------|
| - | Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2011 | euro | 1.080.000,00 |
| | <i>di cui Euro 360.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo</i> | | |
| - | Medaglia di presenza per l'anno 2011 | euro | 450,00 |

4) Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione:

- per il triennio 2011-2013, di n. 6 amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona, uno residente in provincia di Vicenza e quattro non residenti in provincia di Verona o Vicenza.

Per tutte le liste presentate, le candidature saranno quindi considerate per il triennio 2011-2013. Le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i requisiti di composizione territoriale sopra indicati.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all'art. 34.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 24 aprile 2010.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, 4° comma, del D. Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative per lo svolgimento delle attività relative, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società www.cattolica.it: di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni statutarie, ha deliberato di presentare la lista sotto riportata, che sarà quindi depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione:

- 1) Giovanni Zonin, nato a Gambellara (VI) il 15 gennaio 1938, residente in Vicenza;
- 2) Giuseppe Camadini, nato a Brescia il 10 giugno 1931, residente in provincia di Brescia;
- 3) Domingo Sugranyes Bickel, nato a Friburgo (Svizzera) il 29 aprile 1945, residente in Madrid (Spagna) (*);
- 4) Barbara Blasevich, nata a Mantova il 21 settembre 1966, residente in Mantova (*);
- 5) Giovanni Maccagnani, nato a Verolanuova (BS) il 19 marzo 1962, residente in provincia di Verona (*);
- 6) Enrico Zobebe, nato a Trento il 30 dicembre 1950, residente in Trento (*).



(*) Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a.

L'informativa da rendere sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati sarà pubblicata nei termini previsti dall'art. 144-*octies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.



PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, in una o più volte ed entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da offrire in opzione agli aventi diritto. Deliberazioni relative e conseguenti, ivi incluse le necessarie modifiche all'articolo 6 dello Statuto Sociale.**

Con l'Assemblea del 2011 viene a scadere la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2006, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e come previsto dall'art. 6, 2° comma, lettera a), dello Statuto Sociale, per deliberare in merito ad un eventuale aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di *warrant*, in un arco temporale di cinque anni dal conferimento della delega, offrendo le azioni di nuova emissione in opzione agli aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione, come noto, non ha esercitato la succitata delega.

Il Consiglio, dopo attenta riflessione, ha deliberato di proporre il rinnovo – con alcune modificazioni – della delega al Consiglio di Amministrazione medesimo per un eventuale aumento del capitale sociale per un periodo di ulteriori 5 anni. L'importo per il quale viene richiesta la delega (capitale sociale più sovrapprezzo fino a un massimo di 500 milioni di Euro) è sostanzialmente equivalente in termini di valore alla delega in scadenza, tenuto conto delle quotazioni.

Motivazioni della proposta di delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della collegata proposta di modifica dello Statuto Sociale

La proposta in esame è volta a dotare la Società di uno strumento rapido e flessibile per acquisire sul mercato, ove ritenuto opportuno, nuove risorse finanziarie finalizzate a supportare adeguatamente le esigenze di sviluppo del Gruppo, al tempo stesso assicurando il mantenimento della solidità patrimoniale che lo ha sempre caratterizzato.

La dotazione patrimoniale di Cattolica infatti è stata sempre un importante elemento di distinzione della propria posizione competitiva nel mercato assicurativo nazionale.

Tenuto conto delle esigenze sopra considerate, il ricorso alla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile risulta la modalità tecnica preferibile per conferire adeguata flessibilità al Consiglio di Amministrazione sia nella valutazione dell'opportunità di procedere all'aumento di capitale, nell'arco temporale interessato dalla delega, sia nella determinazione della misura dell'aumento ritenuto opportuno a seconda dei casi.

Sempre a tal fine, e conformemente ad una prassi ampiamente in uso, si propone di conferire la delega prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa avvalersi di

quanto indicato nel secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile e, quindi, stabilendo che il capitale sia comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine indicato dalla delibera del Consiglio.

Coerentemente con la suddetta esigenza di flessibilità, la delega prevede che l'aumento di capitale a pagamento possa essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati. Rispetto alla precedente delibera di delega, il Consiglio di Amministrazione ha infatti ritenuto necessario ed opportuno ampliare la varietà degli strumenti finanziari possibili da utilizzare.

È infine proposta l'eliminazione delle disposizioni statutarie relative all'aumento di capitale riservato a Banca Popolare di Vicenza e alla delega per l'aumento di capitale deliberata nel 2006, in quanto superate perché non esercitate. *Infra* è riportata una tabella recante, nella colonna di destra, le modifiche proposte all'art. 6 dello Statuto della Società, relativo al capitale sociale, correlate a quanto sopra illustrato, mentre la colonna di sinistra riproduce l'art. 6 dello Statuto nel testo attualmente vigente.

Proposte di deliberazione

Alla luce di quanto precede, l'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare in merito alle seguenti proposte di deliberazione:

- 1) attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.

Inoltre ed in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale ed eventuale sovrapprezzo, massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale;

- 2) approvare, conseguentemente, la modifica dell'art. 6 dello Statuto della Società, relativo al capitale sociale, inserendo alla fine allo stesso un ulteriore comma del seguente tenore:

“Con deliberazione del [29/30 aprile 2011], l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.

Inoltre ed in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle

obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale ed eventuale sovrapprezzo, massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.”;

- 3) approvare l'eliminazione dall'art. 6 dello Statuto Sociale dei commi 5 e 6, di seguito riportati :

comma 5: “Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo”;

comma 6: “L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

(i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, eseguita il 5 settembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Vita;

(ii) intervenuta la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari “ufficiali” (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il

40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale è stato aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;

resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, e dovendo il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.”;

- 4) conferire al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato *pro-tempore*, in via tra essi disgiunta, ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea ed apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione delle deliberazioni assunte;
- 5) attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di modificare l'art. 6 dello Statuto, successivamente all'eventuale inserimento della delega *ex art.* 2443 del Codice Civile di cui al punto 1) che precede, al fine di modificare l'articolo medesimo, in relazione all'esercizio parziale o totale della delega, ovvero allo spirare di questa.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

ARTICOLO 6

<p>Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:</p> <p>a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;</p> <p>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;</p> <p>c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.</p> <p>In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di</p>	<p>Invariato</p>

<p>Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.</p>	
<p>In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per</p>	<p>Abrogato</p>

l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

(i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, eseguita il 5 settembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Vita;

(ii) intervenuta la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda

tranche, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale è stato aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione; resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, e dovendo il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.

Con deliberazione del [29/30 aprile 2011], l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a

	<p>pagamento in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.</p> <p>Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.</p>
--	---

* * *

Le modifiche proposte non costituiscono presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

2. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 11, 28, 31, 32, 42, 45 e 48 ed eliminazione degli articoli nn. 25, 49, 50, 51, 52, 53, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica dei riferimenti ad articoli rinumerati contenuti nello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le modifiche proposte allo Statuto della Società sono primariamente correlabili ad emergenti esigenze di miglioramento di taluni profili dell'operatività societaria, di miglior precisazione delle vigenti formulazioni nonché alla necessità di introdurre alcuni adeguamenti per sopravvenute normative.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Nella illustrazione delle modificazioni proposte di seguito riportata, i riferimenti devono intendersi alla numerazione vigente dello Statuto Sociale.

Art. 11

L'inserimento proposto è motivato dalla recente approvazione di un regolamento per l'ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 25

La soppressione proposta è motivata dall'esigenza di semplificazione del testo statutario, tenuto conto peraltro che la costituzione di riserve comunque rientra nelle competenze assembleari.

Art. 28

L'adeguamento relativo alla percentuale per la convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci è reso necessario dalle modifiche apportate all'art. 2367 c.c. dal decreto legislativo n. 27/2010.

Per quanto concerne l'inserimento dell'ultimo comma, esso è previsto dalla vigente disciplina in materia di parti correlate e della relativa procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 31

La modificazione proposta è finalizzata ad agevolare la maggior partecipazione all'Assemblea.

Art. 32

L'intervento è motivato dalla proposta – sottoposta all'Assemblea in sede ordinaria - di

adozione di un regolamento assembleare.

Art. 42

L'inserimento proposto costituisce una maggiore specificazione dei compiti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate.

Art. 45

Le modifiche ai commi 12 e 21 costituiscono adeguamenti alle disposizioni introdotte con i decreti legislativi n. 27/2010 e n. 39/2010 e dalla relativa normativa regolamentare di attuazione.

Art. 48

Il Consiglio ha svolto attente riflessioni circa il ruolo della Consulta, così come disciplinata dal vigente Statuto Sociale, in una società quotata quale Cattolica, determinandosi infine per proporre all'Assemblea una profonda revisione in tutti i suoi aspetti, nella prospettiva di una maggiore chiarezza anche formale nel sistema di governo societario.

La Consulta diverrebbe così un organo flessibile, attivabile dal Consiglio nelle materie indicate nella proposta di modifica statutaria, in maggiore aderenza alle effettive necessità che potranno scaturire dalla vita della Società, escludendosi comunque la possibilità di una anche solo astratta interferenza nelle funzioni e nelle prerogative degli organi sociali preposti alla gestione.

L'adozione della nuova formulazione dell'art. 48, determinata dalla riconsiderazione della normativa statutaria in tema di Consulta, comporterebbe anche l'abrogazione dei successivi articoli da 49 a 53.

Si precisa che il Comitato Parti Correlate riunitosi il 16 marzo 2011 ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica dello Statuto Sociale relative alle operazioni con parti correlate attuative della Procedura adottata dalla Società ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

* * *

A seguire sono riportate le modifiche proposte (a destra), ivi compresi i conseguenti interventi di rinumerazione dei riferimenti, nonché le modifiche all'art. 6 conseguenti all'eventuale approvazione della proposta formulata al punto 1. dell'ordine del giorno per la parte straordinaria, a confronto con il testo attualmente vigente degli articoli interessati, riportato nella colonna di sinistra.

TESTO VIGENTE

TITOLO I

**DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E
DURATA
DELLA SOCIETÀ**

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di

TESTO PROPOSTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E
DURATA
DELLA SOCIETÀ**

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di

gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) ed è

gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) ed è

prorogabile.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI
ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del

prorogabile.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI
ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del

progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

~~Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.~~

~~L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:~~

~~(i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, eseguita il 5~~

progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

settembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Vita;

- (ii) intervenuta la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;
- (iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale è stato aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di

~~nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione; resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, e dovendo il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.~~

Con deliberazione del [29/30 aprile 2011], l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.

Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto

di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso. L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9. Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo. Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso. L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9. Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo. Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite non riabilitate o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo ~~modalità e forme attuative stabilite~~ dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite non riabilitate o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo **quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato** dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Proviviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Proviviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Proviviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Proviviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi

contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili.

In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a

contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili.

In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a

titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni

titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni

di cui agli articoli 8 e 10;

c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16. Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte. Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

di cui agli articoli 8 e 10;

c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16. Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte. Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III

**BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI
E FONDI DI RISERVA**

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 111.555.660 ai rami Danni e per euro 50.707.785 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 463.105.957,66 ai rami Danni e per euro 227.747.971,05 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III

**BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI
E FONDI DI RISERVA**

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 111.555.660 ai rami Danni e per euro 50.707.785 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 463.105.957,66 ai rami Danni e per euro 227.747.971,05 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei

- rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
 - la riserva legale è attribuita per euro 150.935.792,94 ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;
 - le altre riserve sono attribuite per euro 90.590.992,66 ai rami Danni e per euro 17.421.054,55 ai rami Vita;
 - la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di congruaggio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

~~Oltre alla riserva legale, si possono costituire altre riserve straordinarie e/o speciali.~~

ARTICOLO 26

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e

- rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
 - la riserva legale è attribuita per euro 150.935.792,94 ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;
 - le altre riserve sono attribuite per euro 90.590.992,66 ai rami Danni e per euro 17.421.054,55 ai rami Vita;
 - la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di congruaggio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e

la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 42, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art.42, 1° comma, lett.g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV ASSEMBLEE ARTICOLO 28

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ~~decimo~~ dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24

la medaglia di presenza di cui all'art. 45.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett.g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 26

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV ASSEMBLEE ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un **ventesimo** dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24

Ore" ovvero "MF – Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e ~~60~~ dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

ARTICOLO 29

Salvo quanto disposto dagli artt. ~~33~~, 58 e 59, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 30

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione

Ore" ovvero "MF – Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 28

Salvo quanto disposto dagli artt. 32, 52 e 53, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 29

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione

prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 60 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 31

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di ~~un Socio~~.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 47 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 33

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 33 e dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti

prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di **due Soci**.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dal presente Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 32

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 32 e dai successivi artt. 52 e 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti

espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta. Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. ~~33~~, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. ~~34.1, 34.2, 34.3, 36~~, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), ~~40~~, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e ~~45~~, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta. Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. **32**, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. **33.1, 33.2, 33.3, 35**, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), **39**, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e **44**, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO ~~34~~

~~34.1.~~ Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.

~~34.2.~~ Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. ~~34.5~~.

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO **33**

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. **33.5**.

34.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese

dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

34.4 **Votazione e nomina**

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. ~~34.2~~, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia,

dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 **Votazione e nomina**

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. **33.2**, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia,

sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;

(d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. ~~34.1~~, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. ~~34.1~~.

~~34.5~~ Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. ~~34.3~~ del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

~~34.6~~. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Non possono essere eletti Amministratori

sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;

(d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. **33.1**, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. **33.1**.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. **33.3** del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Non possono essere eletti Amministratori

coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 35

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 36

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione,

coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione,

in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 37

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili. Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 38

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39

in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 36

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili. Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 40

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 34.3 e della lista prevista dall'art. 45 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 33, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 34, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 40, 3° comma e 45, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii)

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii)

convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 41

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 42

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 36, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle

convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle

relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di

relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di

sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 43

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri,

sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri,

viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 44

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 45

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa,

viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa,

quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei

quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei

termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale ~~almeno quindici giorni prima di~~ quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al ~~quinto~~ giorno successivo e le soglie

termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale **dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente** a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al **terzo** giorno successivo e le soglie

previste dall'art. ~~45.9~~ sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non

previste dall'art. ~~44.9~~ sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non

possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. ~~45~~, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19 In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età.

Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. ~~45~~.

L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza.

Qualora non sia possibile procedere in tale

possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. **44**, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19 In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età.

Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. **44**.

L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza.

Qualora non sia possibile procedere in tale

maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35, 2° comma del presente Statuto.

21. ~~Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del TUF.~~

22. L'assemblea fissa all'atto della nomina gli emolumenti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 46

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di

maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. **La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.**

22. L'assemblea fissa all'atto della nomina gli emolumenti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 25, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 25, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di

Amministrazione.

ARTICOLO 47

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI
CONSULTA

ARTICOLO 48

~~La Consulta esamina tematiche attinenti il settore assicurativo, gli ambiti di attività della Società o della sua struttura, riferendone, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione.~~

ARTICOLO 49

La Consulta è composta:

- ~~a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere, da lui delegato, che la presiedono;~~
- ~~b) dal Direttore Generale;~~
- ~~c) da un dirigente;~~
- ~~d) da tre dipendenti;~~
- ~~e) da tre agenti;~~
- ~~f) da sei persone, aventi esperienza~~

Amministrazione.

ARTICOLO 46

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI
CONSULTA

ARTICOLO 47

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato misto, denominato Consulta, composto da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, nominati fra gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della Società ovvero di società del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni e fra i rappresentanti o designati degli enti istituzionali interessati o correlati all'attività della Società. La Consulta ha la finalità di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un'operatività socialmente responsabile della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla definizione di un regolamento dell'attività della Consulta, stabilendone in particolare la composizione e la durata in carica dei suoi membri.

~~amministrativa o tecnica in campo assicurativo, economico o finanziario.~~

~~I membri di cui alle lettere c), d) ed e), sono eletti a scrutinio segreto rispettivamente e separatamente dai dirigenti, dal restante personale e dagli agenti.~~

~~I membri di cui alla lettera f) sono eletti, pure a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione curare il puntuale adempimento delle formalità prescritte nei due commi precedenti.~~

ARTICOLO 50

~~I membri elettivi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.~~

~~Tuttavia i membri di cui alle lettere c), d) ed e), decadono automaticamente quando perdono le funzioni che avevano al momento della elezione.~~

~~Se nel corso del triennio vengono a mancare membri elettivi, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle procedure e delle formalità stabilite nell'articolo precedente.~~

~~I nuovi eletti, peraltro, durano in carica solo limitatamente al periodo non completato da coloro che essi sono chiamati a sostituire.~~

ARTICOLO 51

~~La Consulta è convocata dal suo Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno una volta ogni trimestre. Essa deve essere convocata anche quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.~~

ARTICOLO 52

~~Il Presidente nomina un dipendente, non membro della Consulta, per le funzioni di Segretario.~~

~~Di ogni riunione della Consulta è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.~~

ARTICOLO 53

~~Ai membri della Consulta spetta, per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese, determinabili anche in misura fissa convenzionale, una medaglia di presenza, il cui importo è deliberato dal Consiglio di amministrazione.~~

TITOLO VII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 54

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art.45, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorre e ne dirige i lavori.

TITOLO VII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 48

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorre e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 55

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 56

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 54 e 55, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 49

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 50

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 48 e 49, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 57

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 58

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 59

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 60

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e ~~30~~ non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. ~~34~~ e ~~45~~, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le modifiche introdotte all'art.20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

ARTICOLO 61

Il 3° comma dell'art. ~~33~~ cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 51

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 52

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 53

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 54

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e ~~29~~ non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. ~~33~~ e ~~44~~, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le modifiche introdotte all'art.20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

ARTICOLO 55

Il 3° comma dell'art. ~~32~~ cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.

* * *

La soppressione degli articoli dello Statuto Sociale sopra indicati, ove approvata, comporterà la necessità di interventi di rinumerazione degli articoli seguenti a quelli di cui si propone la soppressione, nonché di rettifica dei riferimenti a detti articoli rinumerati contenuti nello Statuto Sociale.

Le modifiche proposte non costituiscono presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

* * *

Si propone pertanto che l'Assemblea approvi:

- 1) le modifiche statutarie proposte agli articoli nn. 11, 28, 31, 32, 42, 45 e 48 e l'eliminazione degli articoli nn. 25, 49, 50, 51, 52, 53, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti a quelli di cui si propone la soppressione, nonché rettifica dei riferimenti a detti articoli rinumerati contenuti nello Statuto Sociale, il tutto secondo quanto indicato nella colonna "Nuovo testo" sopra riportata, fermo restando che le modifiche indicate all'art. 6 costituiscono oggetto di specifica distinta deliberazione assembleare;
- 2) il conferimento al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato *pro-tempore*, in via tra essi disgiunta, di ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea ed apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento – ivi inclusa la rinumerazione di cui al punto 1) - eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione delle deliberazioni assunte.